

N. 13/06 Cron./C

TRIBUNALE DI CAMERINO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Giuliana Basilli,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art. 28 L. n. 300/1970 iscritto al n. 165/04 R.G.L.,
promosso da

CINGOLANI GIAMPAOLO, quale Segretario Provinciale della CGIL-Scuola
BONVECCHI GIOVANNI, quale Segretario Provinciale del Sindacato SNALS
CHIURCHIU' ANNA MARIA, Segretaria Provinciale della CISL-Scuola,

rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Pettinari per delega in calce al ricorso ex art. 28 L. n.300/1970, ed elettivamente domiciliati in Camerino via Pallotta n. 4 presso lo studio dell'avv. Pettinari,

- RICORRENTI -

nei confronti di

- **ITIS - Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Divini" di San Severino Marche**, in persona della Dirigente Scolastica,
- **M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, nella persona del Ministro pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona

entrambi rappresentati e difesi dal Dirigente Scolastico, come da delega dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona,

- RESISTENTI -

- **TREVISANI FRANCESCA MARIA**, già Dirigente scolastica dell'IT.I.S. "E. Divini" di San Severino Marche per l'anno scolastico 2004/2005, in proprio

- INTERVENUTA -



TRIBUNALE DI CAMERINO
SEZIONE LAVORO

COMUNICAZIONE DI DECRETO PRONUNCIATO FUORI UDIENZA

Il Cancelliere del suddetto Ufficio

comunica

- 1) Avv. Bruno PETTINARI - CAMERINO - quale proc. di CINGOLANI Giampaolo ed altri
- 2) AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO c/o ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "E.DIVINI"-SAN SEVERINO MARCHE - MC- in persona del Dirigente Scolastico - quale proc. del medesimo ISTITUTO e del MIUR

che il Giudice Dr. Giuliana BASILLI, in data odierna, ha pronunciato il seguente allegato

DECRETO

Camerino, li 04/01/06

IST. TEC. IND. ST.
10.01.06
SAN SEVERINO MARCHE
10/01/2006
65

IL CANCELLIERE CI
(Alberto Pennesi)



FATTO

Con ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970 depositato in data 11.12.2004 la RSU - Rappresentanza Sindacale Unitaria - dell'I.T.I.S. "E Divini" di San Severino Marche esponeva che il Dirigente Scolastico dell'Istituto aveva ommesso, nonostante reiterate richieste, di fornire l'informazione successiva circa l'impiego del Fondo dell'Istituzione Scolastica come previsto dal CCNL 24.7.2003 art. 6 co. 2 lett. j, k, e l, anche mediante la consegna di un prospetto riepilogativo dell'utilizzo del Fondo per l'anno scolastico 2003/2004 con l'indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che avevano avuto accesso alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari relativi e compensi.

I ricorrenti sostenevano che tale comportamento era antisindacale in quanto contrastante con l'art. 6 del CCNL del settore che regola le relazioni sindacali a livello dell'istituzione scolastica, dell'art. 14 co. 6 del Contratto Collettivo Decentrato Regionale e dell'art. 22 del Contratto Collettivo aziendale, tutte norme che prevedono il diritto delle Organizzazioni sindacali a conoscere i prospetti analitici dell'utilizzo del Fondo per l'anno scolastico 2003/2004.

Tale diritto, secondo i ricorrenti, risulta previsto al fine di consentire alle organizzazioni sindacali i necessari controlli sull'attività dei Dirigenti scolastici e il rifiuto di informazione e consegna non può in alcun modo essere giustificato, neppure, come effettuato dalla dirigente nel caso di specie, con esigenze di tutela della privacy, stante l'espressa previsione normativa di tale diritto finalizzato alla tutela di interessi superiori.

Parte ricorrente chiedeva pertanto che il Giudice dichiarasse l'antisindacalità del comportamento oggetto di causa e ordinasse alla Pubblica Amministrazione la consegna di un prospetto riepilogativo dell'utilizzo del Fondo per l'anno scolastico 2003/2004 con l'indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che avevano avuto accesso alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari relativi e compensi; con vittoria di spese.

All'udienza fissata per la discussione della causa si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute, rappresentate dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Trevisani - come da delega dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, deducendo di aver provveduto a fornire alle R.S.U. d'Istituto l'informazione successiva prevista ai punti j, k e l del co 2 dell'art. 6 del CCNL del 24.7.2003, motivando la mancata consegna e il rifiuto a consegnare i "prospetti analitici" con la "non esigibilità" dei prospetti e

con esigenze di tutela della privacy del personale e sostenendo comunque la non obbligatorietà della consegna dei prospetti, perché non prevista dal CCNL e per inapplicabilità dei contratti integrativi regionale e aziendale.

Il M.I.U.R. e l'Istituto Scolastico resistenti chiedevano pertanto il rigetto della domanda, non risultando posti in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'esercizio delle libertà e dell'attività sindacale; con vittoria di spese.

Alle successive udienze i resistenti erano rappresentati dalla prof.ssa Sileoni Adriana e dal prof. Pennesi Filippo, Dirigenti scolastici dell'I.T.I.S. "E. Divini", in virtù di delega dell'Avvocatura dello Stato di Ancona.

All'udienza del 17.10.2005 la prof.ssa Trevisani, già Dirigente scolastica dell'I.T.I.S. "E. Divini" per l'anno scolastico 2004/2005, depositava atto di intervento volontario ad adiuvandum relativamente alle posizioni dei resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso ex art. 28 Statuto dei lavoratori proposto da CGIL, CISL e SNALS.

Quindi alla successiva udienza del 13.12.2005, sulla documentazione prodotta dalle parti, assunte informazioni da Pacieri Maria Grazia - vice dirigente dell'ufficio scolastico dell'Umbria e revisore dei conti dell'I.T.I.S. con incarico decorrente dal 1996 e rinnovato fino al 2008 - e sentita la prof.ssa Trevisani, la causa veniva discussa mediante richiamo alle conclusioni in atti e il Giudice si riservava la decisione.

DIRITTO

In via preliminare va rilevata l'ammissibilità dell'intervento, da qualificare come intervento adesivo dipendente, effettuato - in proprio - dalla prof.ssa Trevisani Maria Francesca, Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico "E. Divini" di San Severino Marche all'epoca della vicenda oggetto del presente giudizio (anno scolastico 2004/2005) e autore dei comportamenti di cui le rappresentanze sindacali ricorrenti lamentano l'antindacalità.

E' infatti evidente l'interesse della prof.ssa Trevisani a sostenere le ragioni dei resistenti M.I.U.R. e Istituto Scolastico, al fine di non incorrere in responsabilità per danno erariale, quale dipendente della Pubblica amministrazione, qualora il comportamento lamentato dai sindacati fosse giudicato effettivamente antisindacale, in conseguenza del principio di cd. immedesimazione organica, in forza del quale la condotta tenuta dalla stessa dirigente risulta direttamente imputabile alla Pubblica Amministrazione.

Le Organizzazioni Sindacali odierne ricorrenti denunciano l'antisindacalità della condotta tenuta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto "E. Divini", consistita nella omessa consegna, nonostante le reiterate richieste e diffide effettuate, di "un prospetto riepilogativo dell'utilizzo del Fondo per l'anno scolastico 2003/2004 con l'indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che avevano avuto accesso alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari relativi e compensi".

Prima di esaminare nel merito la fattispecie, occorre innanzitutto precisare con riferimento alla individuazione della condotta antisindacale che la definizione fornita dall'art. 28 S.L. individua il comportamento illegittimo, non in base alle sue caratteristiche strutturali, ma in base alla sua idoneità a ledere beni protetti.

La previsione della norma è indeterminata proprio perché il legislatore, consapevole del fatto che, nella realtà del conflitto tra gli interessi aziendali e/o datoriali e quelli dei lavoratori, i suddetti beni possono essere lesi in molteplici modi, non ha voluto tipizzare a priori i comportamenti antisindacali attraverso una strutturazione della fattispecie normativa tipica ed assolutamente determinata.

Con l'art. 28 L. n. 300/1970 il legislatore ha infatti inteso fornire al sindacato dei lavoratori un particolare strumento giudiziario a tutela dei loro diritti, sanzionando la condotta illegittima lesiva di questi, lasciando peraltro volutamente imprecisata la descrizione dei comportamenti non consentiti, ricorrendo ad una definizione "teleologica", che consente di ritenere vietate tutte quelle condotte che si rivelino idonee ad arrecare offesa ai beni protetti, ferma l'irrelevanza dell'elemento intenzionale. Tuttavia affinché un comportamento datoriale integri gli estremi della condotta antisindacale è necessario che la condotta leda oggettivamente, o sia oggettivamente idonea a ledere, gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali e che abbia in concreto limitato, o sia idonea a limitare, la libertà sindacale o il diritto di sciopero (v. Cass. 1.12.1999 n. 13383, pres. Sommella, in Mass. Giur. Lav. 2000, p. 340, con nota di Papaleoni, Prassi e condotta antisindacale; Cass. 30.3.1998 n. 3341, pres. Pontrandolfi, est. Miani Carnevari, in D&L 1998, p. 627; Trib. Pistoia, decr. 29.2.2000 est. Amato, in D&L 2000, p. 916).

In relazione all'elemento soggettivo, cioè alla necessità di un elemento intenzionale in capo al datore di lavoro, prendendo atto di un contrasto giurisprudenziale e dottrinario nato immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'art. 28 Statuto Lavoratori, deve rilevarsi che è prevalente l'orientamento secondo il quale è sufficiente ad integrare una condotta antisindacale il comportamento oggettivamente idoneo a ledere gli interessi collettivi di cui sono portatrici

le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo del datore di lavoro.

Inoltre requisito essenziale dell'azione di cui all'art. 28 S.L. è l'attualità della condotta antisindacale o il perdurare dei suoi effetti. La Cassazione, al riguardo, ha affermato che l'attualità non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo dello stesso risulti persistente ed idoneo a produrre effetti pregiudizievoli nel tempo, sia per la sua natura intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo allo svolgimento dell'attività sindacale (v. Cass. 2.6.1998 n. 5422; Trib. Milano 14.2.2000, est. Cincotti, in D&L 2000, p. 333; Trib. Grosseto, est. Ornati, in Lav. nella giur. 2003, p. 584).

Costituisce espressione di questo principio la possibilità data al Giudicante di vietare al datore di lavoro, pur in presenza di comportamenti ormai esauriti, la ulteriore continuazione di detti comportamenti, ove gli stessi siano espressione di una condotta non meramente episodica, ma destinata oggettivamente a persistere nel tempo con notevoli ripercussioni negative per la libertà e l'attività sindacale.

All'esito dell'ampia (tenuto conto della natura del procedimento) istruttoria svolta, consistita nell'acquisizione agli atti di copiosa documentazione relativa alla vicenda, nell'assunzione di informazioni dalla dott.ssa Pacieri Maria Grazia e nell'audizione della prof.ssa Trevisani - dirigente scolastica dell'Istituto all'epoca dei fatti e autore dei comportamenti lamentati - risulta il seguente svolgimento della vicenda.

In data 4.11.2004 la RSU dell'Istituto "E. Divini" presentava alla Dirigente Scolastica richiesta di informazione successiva circa l'impiego del Fondo dell'Istituzione Scolastica, anche mediante consegna di un prospetto riepilogativo dell'utilizzo del Fondo per l'anno scolastico 2003/2004 con l'indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che avevano avuto accesso alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari relativi e compensi.

A detta richiesta, effettuata in data 4.11.2004, seguiva il rifiuto della Dirigente Scolastica di fornire quanto richiesto, sostenendo che ciò avrebbe rappresentato una violazione della privacy. Le organizzazioni sindacali reiteravano la richiesta a mezzo "comunicato" del 17.11.2004 e nel corso della riunione tenuta in data 20.11.2004 tra le organizzazioni Sindacali e la RSU da una parte e la Dirigente Scolastica dall'altra.

La Dirigente non risulta peraltro aver fornito la informazione successiva, e in particolare la documentazione chiesta dalle Organizzazioni Sindacali, essendosi limitata a trasmettere alla RSU la nota n. 5927 del 5.11.2004, ritenuta dai sindacati del tutto generica e inidonea allo

scopo e comunque non conforme al disposto di cui all'art. 6 co 2 CCNL e alla "normativa" relativa alle relazioni sindacali applicabile.

Occorre quindi esaminare la "normativa" vigente, anche alla luce del disposto dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori e delle considerazioni sopra svolte in ordine all' "attività antisindacale".

Le norme che assumono rilievo nella vicenda in esame sono le seguenti.

L'art. 6 del CCNL comparto scuola 24.7.2003 "relazioni a livello di istituzione scolastica" prevede:

"1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste nel presente articolo.

2. ...

3. Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

.....
h) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA; criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.

...

Sono materia di informazione successiva le seguenti:

i) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

k) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni;

l) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

3. Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso degli appositi incontri unitamente alla relativa documentazione.

4. ...

5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato a criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza...”.

Il Contratto Collettivo Decentrato Regionale sulle Relazioni Sindacali concordato in Ancona il 4.6.2004, regolando materia da considerare attratta nell'ambito dell'art. 4 co. 3 lett. d) “procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale” del CCNL 24.7.2003, all'art. 14 co. 6 prevede:

“Allo scopo di consentire alle OO.SS. l'effettivo esercizio dei diritti di informazione successiva previsti dall'art. 6 co. 2 lett. j) k) l) del CCNL 24.7.2003 il Dirigente scolastico è tenuto alla consegna alle RSU e alle OO. SS. aventi titolo, dei prospetti riepilogativi dell'utilizzo del fondo dell'istituzione scolastica, con l'indicazione dei nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi”.

Il Contratto collettivo aziendale in vigore all'epoca, con riguardo alle relazioni sindacali, dispone:

“1. L'affissione all'Albo ufficiale della Scuola dei prospetti riepilogativi dell'utilizzo del Fondo dell'istituzione Scolastica comprensivi di nominativi, attività impegni orari e relativi compensi, non costituisce violazione della normativa vigente sulla privacy in quanto debitamente applicativa di precise disposizioni contrattuali.

2. Copia dei prospetti di cui al comma precedente viene consegnata tempestivamente anche alla R.S.U.”.

Esaminando il caso di specie alla luce dei principi sopra enunciati, emerge in modo evidente la fondatezza del ricorso, risultando palese la violazione, da parte della Dirigente Scolastica dell'I.T.I.S. “E. Divini” di San Severino Marche nell'anno scolastico 2004/2005, di numerose norme della contrattazione collettiva che stabiliscono precisi diritti delle Organizzazioni Sindacali con corrispondenti obblighi dei Dirigenti scolastici.

Dai documenti offerti in giudizio, dalle dichiarazioni rese dalla professoressa Trevisani – dirigente dell'I.T.I.S. all'epoca dei fatti lamentati – e dalla documentazione prodotta dagli stessi resistenti a dimostrazione dell'avvenuta “informazione”, e soprattutto dalle informazioni rese dalla dott.ssa Pacieri (vice dirigente dell'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria e revisore dei conti dell'I.T.I.S. “E. Divini” dal 1996), persona del tutto estranea alle parti e a diretta conoscenza della questione, la cui professionalità e competenza specifica è del tutto evidente alla luce della qualifica e del ruolo ricoperti, anche in relazione all'Istituto scolastico

in questione, non può ritenersi raggiunta la prova, il cui onere incombe all'Istituto scolastico convenuto, dell'avvenuta doverosa informazione successiva circa l'impiego del Fondo dell'Istituzione Scolastica, anche mediante consegna di un prospetto riepilogativo dell'utilizzo del Fondo per l'anno scolastico 2003/2004 con l'indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che avevano avuto accesso alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari relativi e compensi.

Sulla doverosità dell'ostensione dei prospetti riepilogativi, ma necessariamente dettagliati, suddetti non sussiste alcun dubbio, tenuto conto della normativa sopra riportata, delle informazioni assunte e della documentazione in atti.

La Dott.ssa Pacieri, sentita all'udienza del 13.12.2005, ha dichiarato "L'art. 6 del CCNL 2002-2005 e ancor più il C.C. Decentrato Regionale all'art. 14 co. 6 impongono chiaramente ai dirigenti scolastici la consegna alle RSU dei prospetti riepilogativi dell'utilizzo del fondo scolastico con l'indicazione dei nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi. Nel novembre 2004 rappresentati più volte alla Dirigente scolastica dell'epoca che era un suo preciso obbligo di fornire i predetti prospetti; la dirigente era di opinione contraria e sosteneva che ciò contrastava con la legge sulla privacy. La dirigente ha continuato a rifiutare la consegna dei prospetti. ...la vicenda rendeva i rapporti tra alcuni operatori scolastici molto conflittuali. Inoltre i contrasti tra la dirigenza e la RSU impediva la definizione del Contratto Integrativo d'Istituto. La stipula del Contratto d'Istituto era fondamentale per il buon andamento della scuola e doveva essere stipulato entro il 30.11.2004, cosa che non è stato possibile fare".

L'obbligo di consegna dei prospetti si evince inoltre dalla nota prot. n.14064/A26 del 27.10.2004 del dott. Michele De Gregorio, Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale per le Marche.

Particolarmente significativi risultano poi il verbale della riunione del Collegio dei Revisori dei Conti presso l'Istituto "E. Divini" del 18.12.2004 e la nota prot. n. 7/R dell'11.2.2005 del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.ssa Biancamaria Ambrosini, poiché inerenti proprio alla vicenda e al comportamento denunciati dalle Organizzazioni Sindacali.

Nel verbale sopra indicato il Collegio dei Revisori si dà atto che "Considerato inoltre che a tutt'oggi, malgrado i ripetuti incontri in sede di contrattazione integrativa del D.S. con la RSU, resi al Collegio, non si è addivenuti ad alcun accordo in merito al Fondo istituto 2003/04, e che altresì le aspettative di retribuzione del personale docente ed ATA debbono essere soddisfatte, il collegio dei revisori invita il D. S. ad applicare quanto disposto dal CCNL comparto scuola

art. 6 co 2 che testualmente riporta:... Il Collegio dei revisori pertanto invita la D.S. nel rispetto delle relazioni sindacali e delle relative responsabilità e nel quadro di un sistema di dette relazioni improntato ai criteri di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, a dare le informazioni richieste ed indicate nell'articolo sopra citato, al fine di procedere alla contrattazione di sede per il Fondo Istituto 2004/05, già peraltro fuori termine. Inoltre, vista la carenza della documentazione del Fondo Istituto anno precedente, si invita la D. S. a formalizzare l'accordo con le RSU di cui sopra, mediante accordo integrativo sottoscritto dalle parti".

Di tenore e significato ancora più eloquente, se possibile, appare la nota del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Tecnico industriale "E. Divini" dell'11.2.2005 diretta al Presidente del Consiglio d'Istituto, in cui la dott.ssa Ambrosini, scrive "... Per quanto riguarda la trattativa interrotta per il rinnovo del contratto integrativo, si fa presente che il Collegio dei Revisori dei Conti, in occasione della verifica di cassa del 18.12.2004 ha invitato la Dirigente Scolastica ad applicare quanto disposto dall'art. 6 co. 2 del CCNL comparto Scuola che prevede una informazione preventiva, una contrattazione integrativa ed una informazione successiva. Tra le materie di contrattazione integrativa rientrano altresì i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente educativo ed ATA. Tra le materie oggetto di informazione successiva rientra la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse stesse. Per quanto sopra esposto questo Collegio dei revisori dei Conti ritiene che il Dirigente Scolastico sia tenuto a fornire alle RSU che ne facciano richiesta tutti gli elementi utili per svolgere il loro mandato previsto dal contratto: nominativi del personale che ha percepito il compenso del fondo d'Istituto e le relative ore a ciascuno liquidate. I protocolli d'intesa sulle relazioni sindacali dei vari Uffici Scolastici Regionali sono orientati in tal senso, così come al giurisprudenza in materia.... Per quanto riguarda i problemi di privacy.... Si riporta il testo dell'art. 17 del protocollo d'intesa sui diritti sindacali della Regione Liguria 'l'affissione all'albo della scuola dei prospetti riepilogativi dell'utilizzo del fondo d'istituto comprensivi di nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi, non costituisce violazione della normativa vigente sulla privacy, in quanto debitamente applicativa di precise disposizioni normative e contrattuali'".

La condotta "ostruzionistica" posta in essere dalla Dirigente Scolastica, consistita nel persistente rifiuto - nonostante le ripetute richieste e diffide delle OO.SS. e gli inviti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Scolastico - di consegnare alla RSU i prospetti

riepilogativi dell'utilizzo del fondo scolastico con l'indicazione dei nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi e nel fornire informazioni generiche e lacunose, non trova inoltre alcuna giustificazione, neppure nelle asserite esigenze di privacy.

Detto comportamento risulta inoltre tanto più grave in quanto ha impedito la stipula del contratto d'istituto - e la conseguente impossibilità di pagare i compensi agli aventi diritto -, stipula del contratto poi avvenuta soltanto in data 15.10.2005 con il nuovo Dirigente d'Istituto. Il mancato adempimento dell'obbligo di informazione successiva del sindacato in ordine all'utilizzo del fondo d'istituto costituisce comportamento che viola l'interesse del destinatario delle informazioni e, per la sua potenzialità lesiva delle prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali in una materia particolarmente delicata come quella della gestione e distribuzione delle risorse finanziarie della scuola, integra gli estremi di una condotta antisindacale suscettibile di essere contrastata con il procedimento ex art. 28 della Legge n. 300/1970.

Si ritiene opportuno segnalare, stante l'evidente analogia della fattispecie, che è stato ritenuto antisindacale il comportamento della P.A. che non fornisca alle organizzazioni sindacali l'informativa in ordine alle modalità con cui è stato costituito e quantificato il Fondo per i trattamenti accessori del personale per l'anno 2000 ai fini della contrattazione integrativa di cui all'art. 4 co 2 CCNL 16.2.1999 enti pubblici non economici (Trib. Milano, decr. 10.5.2000, est. Vitali).

Risultano inoltre precedenti esattamente in termini rispetto all'oggetto del presente giudizio (v. - tra le altre - sent. Trib. Cassino del 9.3.2003 - depositata il 12.5.2003).

Anche il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, con decreto emesso in data 28.12.2004, ha accolto un ricorso contro un dirigente scolastico che aveva ommesso di fornire l'informazione preventiva alla RSU in materia di organici.

Per quanto riguarda l'attualità della condotta va evidenziato, anche alla luce dei principi sopra esposti, che il comportamento denunciato appare idoneo a produrre ripercussioni negative sulle attività e libertà sindacali durevoli nel tempo, sia per la situazione di incertezza che ne deriva sotto il profilo della corretta attuazione delle procedure, sia per la lesione dell'immagine, della credibilità, del ruolo, del prestigio e delle prerogative del sindacato.

Ritiene inoltre il Giudicante che il mancato rispetto dell'obbligo di informazione successiva, con consegna dei prospetti riepilogativi sopra indicati, non solo indebolisca la credibilità del

sindacato, ma riduca anche la sua capacità di iniziativa, non consentendogli di esercitare le

determinazioni "aziendali"), proprio perché non lo pone in grado di conoscere gli esatti termini delle "determinazioni aziendali".

Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 28 L. n. 300/1970,

disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,

Dichiara antisindacale il comportamento tenuto dall'Istituto Scolastico I.T.I.S. "E. Divini" di San Severino Marche, nella persona del Dirigente pro tempore, consistito nel rifiuto di consegnare alla RSU dell'Istituto Scolastico un prospetto riepilogativo dell'utilizzo del Fondo scolastico per l'anno 2003/2004 con l'indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che avevano avuto accesso alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari e relativi, in violazione degli obblighi sanciti dall'art. 6 co 2 lett. j) k) l) del CCNL comparto scuola 2002-2005, dell'art. 14 co. 6 Contratto Collettivo Decentrato Regionale sulle relazioni sindacali concordato il 4.6.2004 e dell'art. 22 Contratto Integrativo sulle relazioni e diritti sindacali dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Divini" sottoscritto il 30.10.2001.


Ordina all'Istituto convenuto di consegnare, entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento, alle ricorrenti organizzazioni sindacali CGIL- Scuola, CISL - Scuola e SNALS tutta la documentazione richiesta ed in particolare i prospetti riepilogativi dell'utilizzo del Fondo per l'anno scolastico 2003/2004 con l'indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che avevano avuto accesso alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari relativi e i corrispondenti compensi.

Condanna i resistenti e l'intervenuto ad adiuvandum al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 1.200,00 (di cui €. 700,00 per onorari) oltre IVA e CAP come per legge.

Si comunichi.


Camerino, li 2.1.2006

IL CANCELLIERE CI
(Alberto Pennesi)



Il Giudice

Dott.ssa Giuliana Basilli



V° depositato in cancelleria in data

4 GEN. 2006

Il Cancelliere CI
(Alberto Pennesi)

